



Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

N. 1406

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LIRIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2025

Istituzione della Giornata nazionale delle aree interne e dei piccoli comuni montani

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si propone di istituire la Giornata nazionale delle aree interne e dei piccoli comuni montani, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul valore strategico di tali territori per lo sviluppo sostenibile, la coesione sociale e territoriale, e la salvaguardia delle tradizioni culturali e ambientali del nostro Paese.

Le aree interne e marginali rappresentano una parte fondamentale del patrimonio italiano. Esse costituiscono il 60 per cento del territorio nazionale, ospitano il 23 per cento della popolazione e racchiudono risorse inestimabili in termini di biodiversità, cultura e paesaggio. Tuttavia, negli ultimi decenni queste aree hanno subito un progressivo spopolamento e un impoverimento delle opportunità economiche, sociali e di accesso ai servizi essenziali, quali la sanità, l’istruzione e i trasporti. Questo fenomeno non solo mette a rischio il futuro di chi vi abita, ma indebolisce anche l’intero sistema Paese, privandolo di risorse cruciali per affrontare le sfide della transizione ecologica, della sostenibilità e della competitività globale.

La Giornata nazionale delle aree interne e dei piccoli comuni montani si propone come un momento annuale di riflessione, dialogo e mobilitazione finalizzato a:

1. promuovere la conoscenza e la valorizzazione di questi territori, attraverso ini-

ziative culturali, educative e mediatiche che ne mettano in luce le peculiarità e le potenzialità;

2. stimolare politiche integrate di sviluppo territoriale, coinvolgendo enti locali, associazioni, imprese e cittadini in un percorso condiviso di rilancio;

3. monitorare e sensibilizzare i cittadini sullo stato delle aree interne, con particolare attenzione alle condizioni socio-economiche, alla salvaguardia del patrimonio ambientale e alla qualità dei servizi pubblici;

4. rafforzare il legame identitario e culturale tra le comunità delle aree interne e il resto del Paese, sottolineandone l’importanza come custodi di tradizioni e risorse uniche.

L’istituzione della Giornata non determinerà l’insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività previste saranno realizzate nell’ambito delle risorse già disponibili per le amministrazioni pubbliche competenti.

Con la presente proposta legislativa si vuole offrire uno strumento simbolico ma concreto per accendere i riflettori su una parte d’Italia spesso trascurata, dando voce alle esigenze delle comunità locali e costruendo un futuro in cui le aree interne possano esprimere pienamente il loro potenziale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Istituzione della Giornata nazionale delle aree interne e dei piccoli comuni montani*)

1. La Repubblica riconosce il 25 febbraio di ogni anno quale Giornata nazionale delle aree interne e dei piccoli comuni montani, al fine di promuovere la valorizzazione, la tutela e lo sviluppo sostenibile di tali territori, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza dei territori medesimi per il patrimonio culturale, ambientale ed economico del Paese.

Art. 2.

(*Iniziative e celebrazioni*)

1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1, gli enti locali, le amministrazioni pubbliche e le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito delle rispettive competenze e autonomie, possono promuovere iniziative culturali, educative e promozionali al fine di:

a) diffondere la conoscenza delle peculiarità storiche, paesaggistiche e culturali delle aree interne e dei piccoli comuni montani;

b) promuovere progetti di sviluppo locale volti alla valorizzazione delle risorse territoriali;

c) sensibilizzare i cittadini sulle problematiche e sulle potenzialità di tali territori.

2. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono

collaborare con i soggetti di cui al comma 1 per integrare le iniziative ivi previste con programmi specifici a livello territoriale, avvalendosi prioritariamente delle unioni di comuni quali strumento di coordinamento locale.

3. Le unioni di comuni promuovono l'accesso alle opportunità di finanziamento previste dalla Strategia nazionale per le aree interne, di cui all'articolo 58 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, facilitando l'attuazione di progetti a favore dei territori rappresentati.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.